



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 17 relativo al Dipartimento per le politiche antidroga;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** l'articolo 1, commi 460, 461, 462, 463 e 464 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019";
- CONSIDERATO** che nella Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" è stato istituito il capitolo 2122 "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti" con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell'art. 1, commi 460-463 della legge n. 145/2018;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2019, n. 13/Bil, con il quale, la dotazione di cui sopra, viene trasferita nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - CdR 14 "Politiche antidroga" - Cap. 774 denominato "Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti";
- CONSIDERATO** che, ai sensi del citato articolo 1, comma 464 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, occorre stabilire i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti per l'anno 2020 (stanziamento annualità 2019,2020), al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;

**CONSIDERATO** che il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado e tale materia rimane nella competenza del Ministero dell’istruzione;

**SU PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e dell’istruzione,

## DECRETA

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto regola l’utilizzo delle risorse di cui al “Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti”, per l’anno 2020 (stanziamento annualità 2019,2020).

### Articolo 2 (Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse del “Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti” citato nelle premesse, pari, a 4.000.000,00 di euro (stanziamento annualità 2019, 2020), sono destinate a promuovere la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, e sono ripartite tra i seguenti settori di intervento:
  - a) attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: importo 1.300.000,00 di euro;
  - b) identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell’uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure: importo 1.300.000,00 di euro;
  - c) supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico: importo 1.400.000,00 di euro.
2. I progetti possono ricevere un finanziamento non superiore a 450.000,00 euro ciascuno, sulla base delle valutazioni che saranno effettuate da una Commissione esaminatrice dei progetti nominata ai sensi dell’articolo 5.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Qualora le risorse ripartite nei singoli settori d'intervento non vengano totalmente assegnate, le somme residue saranno redistribuite tra i progetti risultati idonei tramite lo scorrimento della graduatoria finale.

## Articolo 3 (Avvisi pubblici)

1. Le risorse del Fondo sono rese disponibili attraverso la pubblicazione di uno o più avvisi pubblici da parte del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Articolo 4 (Soggetti proponenti)

1. Possono concorrere agli Avvisi pubblici di cui all'articolo 3 mediante la presentazione di progetti sperimentali in ambito nazionale:
  - a) i servizi pubblici per le dipendenze (Serd);
  - b) gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  - c) le reti del privato sociale e le associazioni senza scopo di lucro "riconosciute o riconoscibili" di cui all'art. 114 dpr 309/90;
2. I soggetti proponenti devono essere in possesso di comprovata esperienza quantomeno quinquennale in almeno uno dei tre settori di intervento di cui all'articolo 2.
3. I soggetti proponenti di cui alla lettera a) del comma 1, qualora presentino progetti di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2 possono anche indicare gli istituti scolastici (denominazione e sede) nei quali realizzare gli interventi proposti, nonché specificare se tali interventi siano rivolti a studenti o a famiglie e personale scolastico.

## Articolo 5 (Commissione di ammissione valutazione dei progetti)

1. Le proposte progettuali sono valutate da un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga.
2. Per le attività connesse alla valutazione delle proposte progettuali, la Commissione può avvalersi di una Segreteria tecnica, nominata dal Capo del Dipartimento per le politiche antidroga.
3. Per la partecipazione alla Commissione e alla Segreteria tecnica non sono riconosciuti, ad alcun titolo, compensi né rimborsi di spese comunque denominati.



# Al Presidente del Consiglio dei Ministri

## Articolo 6 (Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui al capitolo 774 denominato "Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti" del CdR 14 "Politiche antidroga" del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **13 FEB 2020**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Giuseppe Conte

Il Ministro dell'economia e delle finanze

(Prof. Roberto Gualtieri)

Il Ministro della salute

(On. Roberto Speranza)

Il Ministro dell'Istruzione

(On. Lucia Azzolina)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
UFFICIO GENERALE  
UFFICIO DEL PRESIDENTE PER IL RISCONTRO  
INREGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 653/2020  
Roma il 13/2/2020

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI  
DIREZIONE REGIONALE  
MILANO  
18 MAR 2020